



IL TRIBUNALE di BOLOGNA
Sezione quarta civile e fallimentare

V.G. 6000/2017

Il G.D. Dott. _____,
letto il ricorso per l'ammissione alla procedura di liquidazione del patrimonio per la composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art. 14 ter e ss. L.3/2012 presentata dai Sigg.ri _____, nato ad _____ (____) il _____ (CF: _____), in proprio e in qualità di legale rappresentante delle società _____ SAS e la società _____ SNC, e la _____ nata a _____ (____) il _____ (CF: _____), in proprio e in qualità di socio illimitatamente responsabile della società _____ SNC, entrambi residenti in _____ (____), Via _____, n. _____, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Luca Lauricella e Giovanni Pagano, depositato in data 20.10.2017 ;
ha emesso il seguente

DECRETO

ritenuto preliminarmente che sussiste la competenza del Tribunale di Bologna ai sensi dell'art. 9 l. n. 3/2012;
ritenuto che sono soddisfatti i requisiti di cui all'art. 14 ter L.3/2012;
verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;
letta la relazione particolareggiata dell'OCC redatta ai sensi dell'art. 14 ter, co. 3 lett. a),b),c),d), e);
rilevato che l'istante versa in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 6, co. 2 della legge 27/1/2012 n.3 e tale da determinare una rilevante difficoltà ad adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni;
rilevato che al fine di concludere un accordo con i suoi creditori, ha intenzione di avvalersi di una delle procedure di composizione della crisi disciplinate nella sezione prima e seconda della citata legge;
rilevato che con riferimento ai parametri di cui all'art.1 L.F., il proponente non è assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo I di cui alla L. 3/2012 e che nei precedenti cinque anni non ha fatto ricorso a procedimenti di composizione della crisi;



visto l'art. 14-quinquies della l. n. 3/2012;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento dei Sigg.ri
[redacted], nato ad [redacted] (CF: [redacted]) e
[redacted] nata a [redacted] (CF: [redacted])
entrambi residenti in [redacted], Via [redacted], [redacted] ai sensi dell'art. 14 quinquies,
co. 1 L.3/2012 ;

nomina liquidatore ai sensi dell'art. 14-quinquies c. 2 l. n. 3/2012 il Dott. [redacted], con
studio a Bologna in [redacted];

dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non
possono, sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati
diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa
anteriore;

dispone che ai sensi dell'art. 14 ter, co. 6, lett b), non sono compresi nella liquidazione gli stipendi, i
salari della Sig.ra [redacted] [redacted] - unica debitrice precettrice di reddito da lavoro dipendente- il
motoveicolo di proprietà del Sig. [redacted], descritti nel ricorso, che non rientrano nella
liquidazione,;

ordina la trascrizione del presente decreto nei relativi registri a cura del Liquidatore;

dispone che il presente decreto sia da intendersi equiparato all'atto di pignoramento;

ordina la pubblicazione della proposta e del presente decreto ai sensi dell'art. 10, c. 2, L.3/2012 sul sito
istituzionale: [redacted] it;

ordina la trascrizione del decreto a cura del Liquidatore

Bologna, il 8/11/2017

Depositato in Cancelleria
[redacted] 17
CANCELLIERE
[redacted]

Il Giudice Delegato

I [redacted]

